Atti consiliari XII LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE N. 153 del 17 aprile 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

VALERIANI, CALIFANO e NOBILI

"SALI A BORDO UNDER 19"
RICONOSCIMENTO DELLA GRATUITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO
FINO AL 19° ANNO DI ETÀ

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VI - IV - VII - IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di Legge Regionale

"Sali a bordo under 19" Riconoscimento della gratuità dei mezzi di trasporto fino al 19° anno di età

di iniziativa del consigliere

Massimiliano VALERIANI

Firmato digitalmente da: Massimiliano Valeriani Data: 17/04/2024 12:34:30



Firmato digitalmente da: Luciano Nobili

Data: 17/04/2024 13:21:55



RELAZIONE

La proposta di legge si pone l'obiettivo, anche in coerenza con quanto espresso dal Consiglio regionale in data 07/02/2024 che ha approvato in tal senso un ODG all'unanimità, di estendere la gratuità del trasporto ai ragazzi con meno di 19 anni anche non residenti a Roma.

La misura, già adottata dalla Capitale, tenuto conto della difficile situazione economica delle famiglie laziali per cui i dati Istat restituiscono un allarmante incremento della povertà che negli ultimi 5 anni sfiora il 58%, rappresenta un aiuto concreto ed un'azione di welfare reale che solleva le famiglie dal costo legato al trasporto pubblico dei figli.

Alla finalità sociale si affianca l'importante obiettivo di veicolare i valori della sostenibilità ambientale, incentivando e educando fin da piccoli, i giovani laziali all'utilizzo del trasporto pubblico a scapito della mobilità privata.

Da non sottovalutare poi l'importante stimolo che tale misura può dare ai ragazzi dal punto di vista culturale, ambientale e di impiego del tempo libero.

La legge si compone di 6 articoli:

- Art. 1 definisce la finalità e che gli obiettivi che la proposta si prefigge di ottenere
- Art. 2 Definisce la platea dei potenziali beneficiari: i ragazzi che non hanno ancora compiuto i 19 anni di età. Se si esclude la città di Roma (per cui come già detto, la misura è già stata attivata dalla Giunta Capitolina) è possibile stimare in circa 230 mila i ragazzi che fruiscono del trasporto laziale.
- Art. 3 rimanda ad un regolamento da approvare, previo parere delle commissioni competenti, entro 30 giorni per rendere attuativa la legge. Si sottolinea come tale regolamento dovrà prevedere eventuali limitazioni nel caso in cui il Comune di residenza abbia adottato una misura analoga, fermo restando il raggiungimento dell'obiettivo che tutti i ragazzi al di sotto dei 19 anni, possano viaggiare gratuitamente. Prevede inoltre la facoltà di richiedere un contributo annuo ponendo un limite massimo di 50 Euro rimandando all'esecutivo le modalità di riscossione ed attuazione.
- Art. 4 adegua la normativa vigente che prevede agevolazioni per i ragazzi entro il 30° anno di età, precisando che i criteri legati alla capacità economica della famiglia, al rendimento scolastico e alla ubicazione territoriale, si applicano solo per la fascia che eccede la platea della presente legge. La denominazione del Fondo, inoltre viene integrato con la previsione della gratuità.
- Art. 5 Stima in Euro 8 milioni annuali gli oneri necessari per l'attuazione della presente misura
- Art. 6 Entrata in vigore



Art. 1 (Oggetto e finalità)

La Regione Lazio garantisce la gratuità del trasporto pubblico a tutti i giovani di età inferiore ai 19 anni residenti nella Regione, al fine di:

- a) veicolare alle nuove generazioni i valori della sostenibilità ambientale e educarli all'utilizzo del trasporto pubblico a scapito della mobilità privata
- b) incentivare i ragazzi a fruire delle bellezze artistiche, naturali e culturali che la nostra Regione offre
- c) stimolare le nuove generazioni a partecipare ai grandi eventi religiosi e culturali
- d) di sollevare le famiglie da un costo legato al trasporto pubblico nel percorso casa-scuola



Art. 2 (Destinatari)

I soggetti che beneficiano della presente legge sono i bambini e ragazzi residenti nel Lazio che non abbiano compiuto 19 anni e che non usufruiscono di altre gratuità già previste dai gestori del trasporto in virtù dell'età o dell'altezza.



Art. 3 (Modalità di attuazione)

Entro 30 giorni dall'approvazione della seguente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, la Regione Lazio approva il regolamento attuativo contente le seguenti indicazioni operative:

- a) fruizione gratuita di autobus, tram, treni e metropolitane sul territorio laziale inseriti nel sistema metrebus:
- b) criteri di esclusione o limitazioni in caso di analoghe iniziative intraprese in maniera autonoma dai Comuni, fermo restando il raggiungimento dell'obiettivo di garantire la gratuità in tutto il territorio regionale ai ragazzi che non abbiano compiuto 19 anni;
- c) modalità di richiesta ed eventuale ammontare del contributo di attivazione che non può comunque superare la misura di € 50 (cinquanta) nell'anno solare;
- d) modalità di riscossione, accertamento e gestione delle eventuali somme di cui alla lettera c)
- e) validità del beneficio pari ad un anno solare con facoltà di attivazione in ogni momento;
- f) universalità dell'intervento che esula da requisiti in termini di reddito ISEE o di anzianità di residenza



Art. 4 (Adeguamento normativo)

1) Modifiche all'art. 1 della LR 12/2011:

- a) Il comma 10 è così sostituito: La Regione, al fine di sostenere la mobilità dei giovani ed incentivare l'educazione all'utilizzo dei mezzi pubblici anche attraverso specifiche misure di gratuità, istituisce un Fondo denominato "Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale, per la gratuità e l'agevolazione tariffaria in favore dei giovani"
- b) Al comma 11, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti lettere:
 - a bis) le modalità di cui alle lettere b) e c) si applicano esclusivamente per la fascia di età relativa a 19-30 anni
 - a ter) per i giovani che non hanno compiuto i 19 anni di età, è garantita la gratuità su tutto il territorio regionale
- c) Al comma 12 il periodo: 2012 assume la denominazione: "Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani" è così sostituito: "2024 assume la denominazione: "Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale, per la gratuità e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani"



Art. 5 (Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 8.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2024/2026, si provvede mediante l'incremento del "Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale, per la gratuità e per l'agevolazione tariffaria in favore dei giovani" con corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". A decorrere dall'anno 2027, alla copertura dei predetti oneri si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.



Art. 6 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio